



Città di Seregno

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRIBUTI DI
ASSISTENZA ECONOMICA NELL'AMBITO DELLA
PROGETTAZIONE SOCIALE INDIVIDUALIZZATA A
FAVORE DI PERSONE FISICHE E NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI INDIGENZA**

Indice

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 - OGGETTO.....	1
Art. 2 - FINALITA’.....	1
Art. 3 - DESTINATARI	1
Art. 4 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO SOCIO-ECONOMICO	2
Art. 5 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE	2
Art. 6 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO E BENEFICIO ECONOMICO E FINALIZZAZIONE	2
Art. 7 - MODALITA’ DI EROGAZIONE.....	3
Art. 8 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO	3
CAPO II – PROGETTUALITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI INCLUSIONE SOCIALE .	4
Art. 9 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA	4
Art. 10 – VALUTAZIONE ECONOMICA E DEFINIZIONE DELL’ENTITA’ DEL CONTRIBUTO	4
Art. 11 - PROGETTUALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	5
Art. 12 - PROGETTUALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE	5
Art. 13 - PATTO SOCIALE	6
Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI	7
CAPO III – PROGETTUALITA’ PER LA GRAVE EMERGENZA ABITATIVA.....	7
Art. 15 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA	7
Art. 16 - VALUTAZIONE ECONOMICA E DEFINIZIONE DELL’ENTITA’ DELLA COMPARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA	7
Art. 17 - PROGETTUALITA’ PER LA GRAVE L’EMERGENZA ABITATIVA E PER IL COLLOCAMENTO IN SOLUZIONI DI ABITARE TEMPORANEO	8
CAPO IV- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	9
Art. 18 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	9
Art. 19 - ISTRUTTORIA	9
Art. 20 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 21 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI	10
Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 23 - NORME DI RINVIO	10

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti di accesso e le modalità di concessione di contributi e benefici economici, qualiprestazioni di assistenza economica a favore di persone fisiche e nuclei familiari in condizione di indigenza, nel rispetto dei principi di centralità e unicità dell'individuo, di non discriminazione, di giustizia, solidarietà ed equità sociale, di autodeterminazione, di sussidiarietà, tenuto conto della vigente normativa.
2. Gli interventi comunali di assistenza economica vengono attivati e definiti nei limiti delle risorse di bilancio destinate agli stessi.
3. Il presente Regolamento non si applica agli interventi comunali di erogazione di buoni sociali finalizzati alla frequenza di cittadini in servizi educativi diurni o ad integrazione delle rette per l'inserimento in strutture residenziali, interventi per i quali si rinvia a specifica disciplina regolamentare comunale.

Art. 2 - FINALITA'

1. Gli interventi di assistenza economica, a cura del Servizio Sociale comunale, rappresentano una misura di contrasto alla povertà e consistono in forme di sostegno in favore di persone e famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico in concomitanza con momenti di vita caratterizzati da particolari vulnerabilità o che sono impossibilitate da condizioni oggettive e soggettive, circostanziate ed accertate, a provvedere autonomamente alle proprie necessità.
2. Le prestazioni di natura economica sono parte di un progetto sociale più complessivo di tipo individualizzato e condiviso che, a partire dai bisogni espressi, può comprendere altri interventi di tipo sociale.
3. I progetti sociali individualizzati, di cui al comma 2, hanno lo scopo di consentire alle persone il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e di fornire gli strumenti per fronteggiare situazioni di vulnerabilità, valorizzando il più possibile le capacità individuali e puntando ad un'autonomia di vita sia personale che familiare.
4. Attraverso la sottoscrizione di un Patto sociale, con funzione di corresponsabilità tra persona e istituzione, viene incentivata l'attivazione della persona e delle sue risorse personali, familiari, ambientali o di comunità.
5. Gli interventi di assistenza economica, disciplinati dal presente Regolamento, sono garantiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo: pertanto, preliminarmente il cittadino viene informato e orientato sulle misure nazionali, regionali e locali in tema di inclusione sociale, di formazione al lavoro, di contrasto alla povertà e all'emarginazione e di altri interventi di sostegno economico e, solo in via subordinata, avrà accesso agli interventi comunali di assistenza economica.

Art. 3 - DESTINATARI

1. I destinatari degli interventi di assistenza economica sono:
 - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea, residenti nel Comune di Seregno;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno nel territorio dello Stato, residenti nel Comune di Seregno;

- c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e coloro che beneficiano di una misura di protezione riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune di Seregno.
2. E' inoltre previsto l'intervento in favore di persone momentaneamente presenti o dimoranti sul territorio qualora si trovino in situazioni tali da necessitare interventi non differibili e che rivestono carattere temporaneo, straordinario, di emergenza, qualora non sia possibile indirizzarle al Comune, Regione o Stato di appartenenza: gli interventi di aiuto economico potranno essere erogati, in questo caso, anche sottratti alla prova dei mezzi con riserva di rivalsa nei confronti dell'Ente tenuto a intervenire.
 3. Le persone richiedenti devono trovarsi in condizioni di riconosciuto bisogno socio-economico accertato e valutato dal Servizio Sociale, come meglio specificato al successivo art. 4.

Art. 4 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO SOCIO-ECONOMICO

1. Per "stato di bisogno socio-economico" si intende la sussistenza della condizione di insufficienza delle risorse economiche a disposizione del nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali, in assenza di altri soggetti tenuti a provvedere o che di fatto provvedono all'integrazione delle risorse economiche disponibili.
2. In caso di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, il Servizio Sociale è tenuto a informare il richiedente l'aiuto del suo diritto ad ottenere il sostegno economico da parte degli stessi.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di provvedere di persona, il Comune si riserva la facoltà – ove ne ricorrano gli estremi – di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno che, in nome e per conto dell'interessato, proponga l'azione alimentare o altri interventi ritenuti necessari alla sua protezione.
4. L'accertamento dello "stato di bisogno socio-economico" comporta un'adeguata analisi delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del suo nucleo familiare e parentale e può interessare, oltre agli aspetti familiari, anche aspetti psicologici e relazionali.
5. L'accertamento si realizza tramite il Servizio Sociale comunale anche attraverso l'integrazione di professionalità diverse e qualificate, eventualmente in collegamento con Servizi e operatori di altri Enti e comparti.
6. La valutazione dell'opportunità dell'intervento compete all'Assistente Sociale comunale, in base alle conoscenze tecniche e agli strumenti specifici della professione, da cui dipende la presa in carico della persona e del suo nucleo familiare e l'elaborazione condivisa con i beneficiari di una specifica progettualità individualizzata.
7. Come già indicato all'art. 2 comma 5, le persone richiedenti l'assistenza economica si attiveranno in via prioritaria per il conseguimento delle misure di contrasto alla povertà previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e, solo in via sussidiaria, avranno accesso al sistema comunale degli interventi di assistenza economica.

Art. 5 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini della presente disciplina per "nucleo familiare" si intende la "famiglia anagrafica", ossia quella risultante dallo stato di famiglia, salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.

Art. 6- DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO E BENEFICIO ECONOMICO E FINALIZZAZIONE

1. Per contributo economico si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, o con la formula del patto di restituzione di cui al successivo art. 13 c. 8, 9, 10 erogate al fine di contenere la situazione di bisogno economico e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza delle risorse economiche disponibili, da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. Per beneficio economico si intende l'attribuzione di vantaggi economici quali la fruizione di un servizio a domanda individuale senza un corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario comunale, oppure la riduzione o esenzione nel pagamento di tributi, o ancora la fruizione di interventi a sostegno della condizione di indigenza del nucleo familiare attivati dal Servizio Sociale anche in collaborazione con gli enti del privato sociale operanti sul territorio.
3. Il contributo/beneficio previsto nell'ambito del progetto individualizzato è una misura di sostegno economico finalizzata a garantire il soddisfacimento di bisogni primari, a fronte di una condizione perdurante di indigenza o per fronteggiare spese insorte a causa di situazioni che compromettono improvvisamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare per perdita del lavoro e/o di altra fonte di reddito, per improcrastinabilità di una condizione debitoria connessa a beni di prima necessità.
4. Le finalità e gli scopi del contributo/beneficio sono meglio definiti nel progetto di presa in carico individualizzato. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano possibili finalizzazioni: buoni spesa alimentari, pagamento di utenze domestiche, pagamento di spese di mantenimento dell'alloggio, pagamento di spese connesse a servizi tariffati quali mensa scolastica, pre e post scuola, tassa rifiuti, spese per frequenza a scuole e/o altri percorsi formativi professionalizzanti, sostegno al pagamento delle spese per la temporanea sistemazione alloggiativa di nuclei in condizioni di emergenza abitativa, integrazione al pagamento di spese di assistenza e cura della persona in situazioni di compromessa autosufficienza, etc...
5. Con particolare riferimento ai contributi economici a supporto del pagamento di canoni di locazione, rate di mutui e per l'avvio di nuovi contratti di locazione si precisa che gli stessi sono finalizzati a rispondere a situazioni esclusivamente riferite all'abitazione principale e che verranno erogati, previa valutazione, solo in via subordinata rispetto a eventuali risorse specificamente dedicate.

Art.7 - MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Il contributo verrà di norma liquidato o sotto forma di buoni nominativi per l'acquisto di beni/servizi di prima necessità presso esercizi accreditati, o direttamente al soggetto o ente verso il quale il richiedente è debitore, a garanzia della corretta finalizzazione dello stesso.
2. Si prevede, per situazioni debitamente motivate dall'Assistente Sociale, la possibilità di erogazioni in denaro da versare direttamente al beneficiario, in particolare nell'ambito di progettualità che prevedano obiettivi di educazione economico -finanziaria.
3. Le prestazioni di assistenza economica riconosciute come benefici economici possono consistere nell'esenzione, totale o parziale, dal pagamento di tariffe comunali o nello sgravio da imposte comunali. Rispetto alla fattispecie di vantaggio economico legato a esenzione o riduzione imposte comunali a carico dell'utente, il Servizio Sociale provvederà a pagare l'importo dovuto al Servizio Tributi in nome e per conto dell'utente beneficiario.
4. I contributi sono liquidati secondo la frequenza indicata nel progetto d'intervento e, solo in casi particolari a fronte di situazioni di bisogno, cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza.

Art.8- TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Gli interventi economici, erogati dal Comune di Seregno secondo le finalità di cui all'art. 2, sono previsti nell'ambito delle seguenti progettualità:
 - a) PROGETTUALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO;
 - b) PROGETTUALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE;
 - c) PROGETTUALITÀ PER LA GRAVE EMERGENZA ABITATIVA.

CAPO II

PROGETTUALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI INCLUSIONE SOCIALE

Art. 9- REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA

1. Primo requisito di ammissibilità della domanda di assistenza economica è il possesso di certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii.) in corso di validità, che abbia un valore pari o inferiore alla soglia di accesso stabilita e aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale.
2. Contestualmente viene fissata una soglia di accesso in relazione al patrimonio mobiliare attestato dall'ISEE, stabilita ed aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale.
3. Quale terza soglia di accesso, nessun componente del nucleo familiare dovrà inoltre risultare proprietario di immobili, oltre la casa di abitazione, che possano produrre reddito.
4. Ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii ai fini dei procedimenti di assistenza economica è consentita la presentazione di ISEE corrente.
5. In situazioni residuali ed in via eccezionale, per accertato impedimento oggettivo a produrre la documentazione ISEE richiesta e solo in caso di interventi economici non altrimenti differibili, è prevista una deroga alla richiesta di produrre ISEE: la situazione di impedimento dovrà essere debitamente documentata dal richiedente e confermata dalla valutazione del Servizio Sociale. Al superamento della condizione di impedimento, il richiedente sarà comunque tenuto a produrre la documentazione ISEE.

Art.10-VALUTAZIONE ECONOMICA E DEFINIZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Verificata l'ammissibilità della domanda, in riferimento ai requisiti d'accesso come indicato all'art. 9, verrà effettuata una ulteriore valutazione della effettiva capacità economica del nucleo familiare rappresentata dall'ISE (Indicatore della Situazione Economica, ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii.), incrementato delle altre entrate non rilevanti ai fini ISEE, detratte le spese per il mutuo regolarmente contratto da almeno tre anni per l'acquisto della prima casa nella misura prevista dal D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii. per i canoni di locazione.
2. La capacità economica effettiva così calcolata verrà confrontata con il MINIMO VITALE, ovvero la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare non dispone delle risorse finanziarie sufficienti a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana.
3. Il MINIMO VITALE, stabilito ed aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale, viene rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, con le eventuali maggiorazioni applicate ai sensi della normativa ISEE.
4. La differenza negativa tra la capacità economica effettiva e il MINIMO VITALE del nucleo, rapportato su base annua, consente l'accesso all'erogazione del contributo/beneficio economico.
5. La Giunta comunale definisce il tetto massimo del contributo/beneficio annuo erogabile a sostegno della capacità economica effettiva del nucleo familiare e le relative graduazioni in base all'ISEE dello stesso.
6. Il contributo/beneficio erogato non può in ogni caso determinare il superamento del MINIMO VITALE calcolato per il nucleo.
7. L'intervento di aiuto economico stabilito dal Servizio Sociale (art. 4 c. 4, 5, 6) sarà rigorosamente misurato a rispondere al bisogno economico rilevato e pertanto potrà essere prevista un'erogazione parziale del tetto massimo di contributo erogabile.
8. Qualora le condizioni della persona e/o della famiglia ammesse alla prestazione economica mutino sostanzialmente rispetto a quanto dichiarato, il cittadino è tenuto a darne tempestiva comunicazione entro il termine massimo di un mese dal fatto modificativo, pena l'interruzione del contributo in corso.

9. In riferimento alla casistica di cui all'art.9 comma 5 l'entità del contributo erogabile sarà la minima prevista dalla Giunta comunale e strettamente limitata alla gestione della condizione di bisogno non differibile valutata dal Servizio Sociale.

Art. 11- PROGETTUALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. LA PROGETTUALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO è una misura finalizzata al contrasto della povertà e alla prevenzione del rischio di emarginazione sociale, rivolta principalmente a persone e/o famiglie impossibilitate a provvedere autonomamente al proprio sostentamento attraverso l'inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro, per caratteristiche di età o di condizioni socio- sanitarie.
2. L'erogazione di questo contributo/beneficio è necessariamente connessa all'elaborazione da parte del Servizio Sociale comunale di un progetto individualizzato concordato con la famiglia, finalizzato alla valorizzazione di autonomie individuali minime, che prevede:
 - a) una sintesi dell'iter valutativo;
 - b) gli obiettivi del progetto;
 - c) le risorse professionali, sociali e assistenziali attivate;
 - d) l'attivazione di risorse familiari e ambientali eventualmente presenti;
 - e) gli interventi di natura economica previsti, in termini di contributi e benefici economici, e le modalità di erogazione;
 - f) la possibilità di integrazione con le misure regionali e nazionali in materia di sostegno economico alle famiglie;
 - g) eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi/interventi, secondo quanto previsto dalla disciplina comunale;
 - h) la durata del progetto;
 - i) i tempi e le modalità di monitoraggio, verifica del progetto e rivalutazione del bisogno;
 - j) le modalità di corresponsabilizzazione e sottoscrizione del patto sociale.
3. La progettualità di sostegno economico potrà avere una durata flessibile, concordata nell'ambito del patto sociale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti.
4. Qualora al termine della progettualità permanga una condizione di bisogno, il nucleo familiare dovrà presentare una nuova istanza per la rivalutazione della situazione sociale ed economica che tenga conto del percorso già effettuato e che valuti gli obiettivi già raggiunti.

Art. 12- PROGETTUALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE

1. LA PROGETTUALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE è una misura rivolta principalmente a persone e/o famiglie in difficoltà nel provvedere al sostentamento proprio e dei familiari, esposte al rischio di marginalità sociale e per le quali siano prevedibili percorsi di inserimento o re-inserimento lavorativo, sussistendo condizioni psico-fisiche e sociali compatibili all'attività occupazionale.
2. L'erogazione di questo contributo/beneficio è necessariamente connessa all'elaborazione da parte del Servizio Sociale comunale di un progetto individualizzato concordato con la famiglia che sia finalizzato alla massima valorizzazione delle risorse individuali e che veda l'adesione dei richiedenti a percorsi di ricerca attiva del lavoro, di partecipazione a corsi di formazione e di riqualificazione e di integrazione con le misure regionali e nazionali in materia di sostegno economico alle famiglie.
3. Il progetto individualizzato di inclusione sociale dovrà prevedere:
 - a) una sintesi dell'iter valutativo;
 - b) gli obiettivi del progetto;
 - c) le risorse professionali e sociali attivate;
 - d) l'attivazione di risorse familiari e ambientali eventualmente presenti;
 - e) gli interventi di natura economica previsti, in termini di contributi e benefici economici, e le modalità di erogazione;

- f) le azioni concordate con la famiglia per il superamento della condizione di bisogno;
 - g) la possibilità di integrazione con le misure regionali e nazionali in materia di sostegno economico alle famiglie;
 - h) eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi/interventi, secondo quanto previsto dalla disciplina comunale;
 - i) la durata del progetto;
 - j) i tempi e le modalità di monitoraggio, verifica del progetto e rivalutazione del bisogno;
 - k) le modalità di corresponsabilizzazione e sottoscrizione del patto sociale.
4. La progettualità di inclusione sociale avrà una durata massima di 18 mesi, durante i quali verranno messe in atto le azioni previste dal patto sociale.
 5. L'intervento economico è da intendersi un aiuto temporaneo finalizzato all'emancipazione socio-lavorativa dei soggetti e delle famiglie: trascorsi i 18 mesi di supporto economico e di accompagnamento al superamento della condizione di difficoltà, pertanto, l'intervento si intende concluso. La persona e il suo nucleo familiare dovranno presentare nuova istanza per la rivalutazione della situazione sociale ed economica che tenga conto del percorso già effettuato e che valuti gli obiettivi già raggiunti.

Art. 13- PATTO SOCIALE

1. I contenuti del progetto individualizzato delle due progettualità descritte agli artt. 11 e 12, verranno sintetizzati nel PATTO SOCIALE, consistente in un accordo di corresponsabilità tra la persona richiedente ed il Servizio Sociale e sottoscritto da entrambi.
2. Nel patto verranno riportati i dettagli dell'aiuto economico e degli interventi sociali, a fronte dell'impegno del soggetto richiedente a mettere in atto specifiche azioni potenzialmente risolutive della sua condizione di bisogno.
3. Il patto dovrà contenere indicazione degli obiettivi e dei relativi tempi di realizzazione: tali aspetti diventano parte integrante dell'accordo fra la persona e il Servizio Sociale.
4. Ove è presente la famiglia, il programma può coinvolgere tutti i componenti del nucleo: in presenza di soggetti minori di età il patto includerà prioritariamente la tutela della salute del minore, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e/o formativo e l'impegno condiviso tra genitori e Servizio Sociale a rimuovere le cause che ostacolano l'esercizio del diritto allo studio, promuovendone l'effettiva realizzazione.
5. Potrà essere proposto alla famiglia con minori - con particolare attenzione alla fascia di 0-6 anni - di aderire al Programma P.I.P.P.I. che prevede l'utilizzo di risorse aggiuntive a supporto e promozione della genitorialità positiva.
6. La mancata sottoscrizione del patto sociale determina l'inammissibilità al contributo/beneficio economico, così come la verifica della mancata attivazione dell'utente secondo quanto concordato nel patto determina l'interruzione dell'erogazione e la revoca dell'intervento di assistenza economica (es. il rifiuto di eventuali offerte di lavoro compatibili con la condizione psicofisica del soggetto interessato).
7. L'Assistente Sociale concorderà con l'utente periodiche verifiche circa il rispetto del Patto sociale e la sua eventuale rimodulazione.
8. Se lo stato di bisogno deriva dal ritardo con cui sono corrisposte all'interessato prestazioni previdenziali o assistenziali, ovvero altre somme cui egli ha titolo, l'aiuto economico può essere concesso, tenuto conto del tetto massimo erogabile così come definito all'art. 10 c. 5 del presente Regolamento, sotto forma di anticipazione senza richiesta di interessi.
9. Qualora quindi ne ricorrano le condizioni come sopra indicato, la persona richiedente sottoscrive un patto per la restituzione della somma, senza interessi e con modalità definite in modo individualizzato.
10. In caso di non ottemperanza degli accordi sottoscritti, il Servizio Sociale - previa rivalutazione della situazione economica - potrà riconvertire il contributo con formula di restituzione in un contributo a fondo perduto, ovvero prorogare i tempi previsti di

restituzione del prestito, ovvero assumere gli atti finalizzati ad ottenere l'esecuzione forzata delle somme.

Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Prestazioni di natura economica straordinaria potranno essere attivate una tantum, senza elaborazione da parte del Servizio Sociale comunale di un progetto individualizzato, a favore di nuclei familiari che si trovino a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria spesa derivante da eventi che mettono in crisi la capacità di reddito e l'assetto familiare quali, ad esempio, spese eccezionali per calamità naturali, per gravi eventi morbosi che comportino esborsi non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, spese funerarie di un congiunto, ecc., qualora non si rilevi una condizione di precarietà socioeconomica stabile che possa determinare il reiterarsi della richiesta di aiuto economico da parte del nucleo.
2. Possono accedere al contributo i destinatari già individuati al precedente art. 3, secondo requisiti per l'accesso analoghi a quelli previsti al precedente art. 9, specificatamente stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione della capacità economica effettiva verrà assolta secondo i criteri dell'art.10 c. 1, 2, 3: la differenza sia positiva che negativa tra la capacità economica effettiva e il MINIMO VITALE del nucleo, rapportato su base annua, consente l'accesso all'erogazione del contributo/beneficio economico di cui la Giunta comunale definisce il tetto massimo erogabile.

CAPO III PROGETTUALITA' PER LA GRAVE EMERGENZA ABITATIVA

Art. 15- REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA

1. Gli interventi di aiuto economico hanno la finalizzazione di coprire le spese per l'accoglienza temporanea della persona e/o della sua famiglia, sprovviste di soluzioni abitative autonome, in soluzioni di housing, co-housing sociali, strutture alberghiere, pensionati, comunità..., con priorità di destinazione a favore di nuclei familiari in presenza di figli minori di età, ovvero persone anziane sopra i 65 anni, ovvero in presenza di persone disabili.
2. Contestualmente verrà richiesto quale requisito di accesso il possesso di certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii.) in corso di validità, che abbia un valore pari o inferiore alla soglia stabilita e aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale.
3. Viene fissata inoltre una soglia di accesso, in relazione al patrimonio mobiliare come attestato dall'ISEE, stabilita ed aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale.
4. La soluzione di accoglienza individuata dal Servizio Sociale potrà essere concessa solamente alle persone e/o famiglie prive di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili in qualunque località ubicati ed idonei ad essere abitati.
5. Ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e ss.mm.ii ai fini dei procedimenti di assistenza economica è consentita la presentazione di ISEE corrente.

Art. 16- VALUTAZIONE ECONOMICA E DEFINIZIONE DELL'ENTITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA

1. Verificata l'ammissibilità della domanda, in riferimento ai requisiti d'accesso (art. 15), si attiverà da parte del Servizio Sociale la presa in carico per l'idonea individuazione di una soluzione di collocamento.
2. Contestualmente verrà effettuata una ulteriore valutazione della effettiva capacità economica del nucleo familiare rappresentata dall'ISE (Indicatore della Situazione

Economica, ai sensi del D.P.C.M. n.159/13 e ss.mm.ii.), incrementato dalle altre entrate non rilevanti ai fini ISEE e delle eventuali spese d'affitto qualora detratte dall'ISE.

3. La capacità economica effettiva così calcolata verrà confrontata con il MINIMO VITALE, stabilito ed aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare con le eventuali maggiorazioni applicate ai sensi della normativa ISEE.
4. La differenza positiva tra la capacità economica effettiva e il MINIMO VITALE del nucleo, rapportato su base annua, comporta la compartecipazione alle spese complessive necessarie a sostenere la soluzione individuata dal Servizio Sociale per la gestione dell'emergenza abitativa, in misura definita e aggiornata periodicamente dalla Giunta comunale in base all'ISEE del nucleo.
5. Qualora le condizioni della persona e/o famiglia ammessa alla prestazione economica mutino sostanzialmente rispetto a quanto dichiarato, il cittadino è tenuto a darne tempestiva comunicazione entro il termine massimo di un mese dal fatto modificativo, pena l'interruzione del contributo in corso.

Art. 17- PROGETTUALITA' PER LA GRAVE L'EMERGENZA ABITATIVA E PER IL COLLOCAMENTO IN SOLUZIONI DI ABITARE TEMPORANEO

1. L'erogazione di questo contributo è necessariamente connessa all'elaborazione da parte del Servizio Sociale comunale di un progetto individualizzato concordato con la famiglia che sia finalizzato alla massima valorizzazione delle risorse individuali e che veda l'adesione dei richiedenti a percorsi di ricerca attiva del lavoro, di partecipazione a corsi di formazione e di riqualificazione e di integrazione con le misure regionali e nazionali in materia di sostegno economico alle famiglie.
2. Il progetto individualizzato per la grave emergenza abitativa dovrà prevedere:
 - a) una sintesi dell'iter valutativo;
 - b) gli obiettivi del progetto;
 - c) le risorse professionali e sociali attivate;
 - d) l'attivazione di risorse familiari e ambientali eventualmente presenti;
 - e) la possibilità di integrazione con le misure regionali e nazionali in materia di sostegno economico alle famiglie;
 - f) gli interventi di natura economica previsti, in termini di contributi e benefici economici;
 - g) le azioni concordate con la famiglia per il superamento della condizione di bisogno;
 - h) eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi/interventi, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - i) la durata del progetto;
 - j) i tempi e le modalità di monitoraggio e verifica del progetto;
 - k) i tempi e le modalità di rivalutazione del bisogno;
 - l) le modalità di corresponsabilizzazione e sottoscrizione del patto sociale.
3. La soluzione di housing o co-housing sociale, individuata dal Servizio Sociale all'interno della rete degli enti del terzo settore o di privati, e/o di altra collocazione abitativa temporanea (strutture alberghiere, pensionati, ...) prevede la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità contenente, oltre alla proposta della risorsa abitativa individuata, anche i tempi massimi di permanenza, le modalità di compartecipazione dei destinatari al costo dell'intervento e le azioni utili e necessarie da mettere in atto per superare la situazione di emergenza abitativa.
4. La progettualità per la grave emergenza abitativa potrà avere una durata massima di 24 mesi, durante i quali verranno messe in atto le azioni previste dal patto sociale e trascorsi i quali l'intervento si intende concluso.

CAPO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'istanza va presentata corredata da una dichiarazione sottoscritta a norma del DPR 28/12/2000 n. 445, nella quale l'interessato attesta per sé e per il suo nucleo familiare il possesso dei requisiti e delle condizioni economiche per l'ammissibilità al contributo.
2. Il richiedente deve disporre della certificazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità e priva di difformità.
3. Il Servizio Sociale supporterà i cittadini nella compilazione della richiesta di assistenza economica e raccoglierà la relativa istanza.
4. Per comprovata impossibilità del soggetto richiedente a sottoscrivere la domanda di contributo, ovvero per cause di forza maggiore debitamente attestate, è previsto che la stessa possa essere presentata d'ufficio da parte del Servizio Sociale.

Art. 19- ISTRUTTORIA

1. La domanda viene istruita dai Servizi Sociali e viene definito l'accoglimento o il rigetto entro il termine massimo di 45 gg. dalla data di protocollo: l'esito del procedimento viene tempestivamente e formalmente comunicato all'interessato.
2. Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, il Servizio Sociale formalizzerà richiesta per iscritto di quanto necessario assegnando un termine di 10 giorni per completare l'istanza, trascorso inutilmente il quale la stessa viene archiviata e viene formalizzata comunicazione al richiedente.
3. L'approfondimento di carattere sociale, svolto dall'Assistente Sociale referente del caso, è finalizzato a verificare le cause della situazione di criticità, a pianificare le opportune strategie per rimuoverle ed a valutare se il contributo economico risulti l'effettiva risoluzione al bisogno e la risposta adeguata allo stesso.
4. A conclusione della fase d'istruttoria l'Assistente Sociale concorda con la persona e il suo nucleo familiare il Patto Sociale ai fini della sua adesione e sottoscrizione, passaggio indispensabile per il prosieguo dell'intervento.
5. Qualora il richiedente sia in carico a servizi territoriali specialistici (SERD, CPS, Consultorio...), si procederà con il consenso dell'interessato ad acquisire presso gli stessi le informazioni e il confronto ritenuti necessari. Analogamente potrà essere richiesta documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente: il mancato consenso dell'interessato all'acquisizione di dette informazioni potrà rappresentare causa di esclusione dal contributo.
6. Gli interventi economici previsti o avviati dal Servizio Sociale potranno essere interrotti o sospesi per le seguenti circostanze:
 - a) a seguito di procedimento di cancellazione anagrafica;
 - b) per mancata adesione alla progettualità concordata con il Servizio Sociale;
 - c) per raggiungimento degli obiettivi concordati nel Patto Sociale individualizzato e/o per il venir meno delle condizioni di bisogno che avevano motivato la richiesta di aiuto.

Art. 20- UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

1. All'atto di presentazione della domanda di contributo, i richiedenti ricevono l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, che descrive le finalità e le modalità di trattamento dei dati comunicati al Titolare del trattamento dei dati, al fine di beneficiare del contributo economico, così come previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali n. 2016/679.

2. Il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Comune. Nell'informativa consegnata ai richiedenti vengono indicati il responsabile del trattamento, il sub-responsabile del trattamento e il responsabile per la protezione dei dati nominati dal Comune.
3. Al momento della raccolta dei dati, sono fornite le informazioni relative alla comunicazione dei dati raccolti ad altre pubbliche amministrazioni, necessaria per ottemperare agli obblighi previsti per gli Enti locali e per i controlli di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 21- DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente sia avvalendosi di altri Uffici della pubblica amministrazione e/o di servizi esterni: potrà a tal fine richiedere, ai sensi del D.P.C.M. n.159/13 e s.m.i., l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati.
2. Per gli accertamenti di natura economica si procederà a controlli incrociati mediante la consultazione delle banche dati di altri Uffici della Pubblica Amministrazione (Anagrafe comunale, Anagrafe tributaria, Sistema Territoriale del Catasto, Inps, Motorizzazione Civile ecc.): potranno essere stipulati appositi protocolli e convenzioni volti a definire le relazioni istituzionali e scambi di dati con altre Pubbliche Amministrazioni, nonché a formalizzare procedure tecnico/operative volte a facilitare le conferme dei dati per i quali si richiede riscontro, così come previsto dall'art. 11 del DPR 403/98.
3. I controlli sono eseguiti su tutti i richiedenti informa preventiva.
4. Qualora il responsabile del procedimento nel corso dei controlli rilevi elementi di irregolarità, imprecisioni e/o omissioni nelle dichiarazioni rese a seguito di un controllo preventivo all'erogazione del contributo, invierà una comunicazione scritta dando modo al dichiarante, entro 10 giorni dalla ricezione di apposita raccomandata, di presentare osservazioni e documenti utili a chiarire la situazione, prima della formale adozione di un provvedimento negativo.
5. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di non veridicità nelle dichiarazioni rese a seguito di un controllo successivo all'erogazione del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite (art. 75 DPR n.445 del 28/12/2000) e incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n.445 del 28/12/2000.

Art. 22- DISPOSIZIONI FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati il Regolamento di assistenza economica approvato con deliberazione consiliare n. 40/2004, nonché ogni altra disposizione comunale in contrasto con esso.
2. Qualora leggi successive dovessero intervenire a modificare a livello quantitativo le agevolazioni prefissate, da applicare ai criteri per la determinazione dell'I.S.E.E., la modifica avrà effetto automatico sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 23- NORME DI RINVIO

1. I contributi economici erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti rimangono disciplinati dagli specifici atti legislativi e/o Regolamenti istitutivi.
2. Il presente Regolamento è formulato in coerenza e si integra per quanto non specificatamente previsto con il Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni dell'Ambito territoriale di Seregno, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04/07/2017.